

3 2236 21/03/2019

0,00 **TZM19L002236000JJ**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM





VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di marzo alle ore 14,30 presso la sede Sociale dell'Associazione, espressamente convocata, si è riunita in 2ª convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

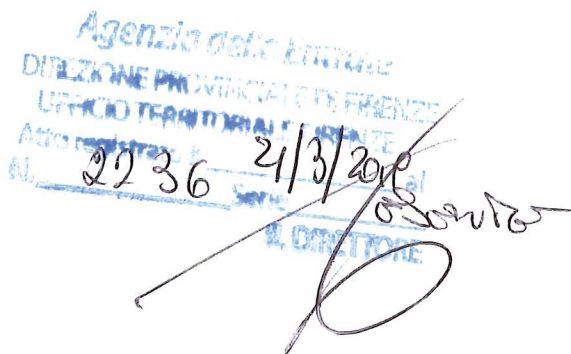
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione culturale Autorivari APS comprendente le modifiche statutarie in ottemperanza alla nuova normativa di legge;

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1ª convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea considerando che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo statuto, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione. Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del nuovo statuto dell'Associazione Autorivari APS, ponendo in rilievo le varie modifiche resesi necessarie al fine di adeguare il documento alle esigenze normative in vigore. La registrazione dello statuto sarà esente dalle imposte di bollo e di registro (articolo 82 commi 3 e 5 D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore), se le modifiche allo statuto saranno approvate dalla assemblea ordinaria così come convocata in data odierna (e quindi le relative maggioranze previste). Sottoponendo il documento all'approvazione dell'assemblea mediante votazione viene così constatata l'approvazione all'unanimità da parte dell'assemblea. Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 15,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE





ALL. "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AUTORIVARI"

Art. 1 DENOMINAZIONE

Nello spirito della costituzione repubblicana e in base agli artt.36 e segg. del *Codice civile* è costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") una Associazione avente la seguente denominazione:

"AUTORIVARI" APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

Art. 2 SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali la divulgazione e lo svolgimento di attività musicali e teatrali, la promozione di rassegne, la produzione di opere musicali e teatrali, l'organizzazione di Festivals e Rassegne. Potrà inoltre:

- promuovere attività culturali relative al mondo dell'arte in genere, ed in specifico relative alla musica, al teatro, al teatro musicale che abbiano per protagonisti attivi i soci dell'Associazione stessa;
- gestire in proprio o per conto di terzi (affitto/convenzioni/accordi o con qualsiasi altro atto legale) spazi teatrali, sale da concerto o altro;

- 
- costituire gruppi musicali composti da soci, costituire compagnie teatrali composte da soci, commercializzare le produzioni a nome e per conto dell'Associazione e dei soci della stessa;
 - porre in essere corsi di formazione per musicisti, attori, ballerini, gestire rassegne, organizzare eventi in conto proprio o per terzi e/o privati etc., creare compagnie artistiche e gruppi musicali formati da Soci, commercializzare le produzioni proprie e dei Soci, all'interno di spazi concessi da soggetti privati o pubblici o in spazi propri, stipulare convenzioni con Enti di qualsiasi natura;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- dare vita e gestire scuole musicali/teatrali, corsi di formazione e quanto altro possa favorire l'istruzione artistica in genere e musico/teatrale;
 - assumere tramite la Presidenza, la direzione artistica di enti teatrali, manifestazioni artistiche, rassegne in genere nonché promuovere collaborazioni con Associazioni ed Enti nazionali ed internazionali.
 - Essa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati del presente statuto.
 - Essa avrà la facoltà di compiere atti, concludere operazioni contrattuali e svolgere tutte quelle attività che i suoi Organi nell'ambito delle rispettive competenze riterranno utili;
- c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3 SEDE

La sede legale dell'Associazione è sita in Firenze. Ai soli fini amministrativi la sede è attualmente in via Capo di Mondo 56 50136 Firenze e la modifica della sede all'interno dello stesso comune non comporta modifiche statutarie

Art. 4 ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato; vi possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che diano pieno affidamento morale e condividano gli orientamenti generali dell'Associazione partecipando alle sue iniziative. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: **FONDATORI**, sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. In caso di dimissioni o di decesso di un socio fondatore si procederà alla cooptazione di un nuovo, scelto fra gli Associati onorari o effettivi, con il consenso della maggioranza dei Associati fondatori superstiti. **EFFETTIVI**: sono coloro che coadiuvano i fondatori nello sviluppo e nella promozione delle attività associative. **ONORARI**, sono coloro che per atti meritori, per l'eccezionale levatura morale, per la loro opera, abbiano favorito o favoriscano lo sviluppo culturale, sociale e umano.

Art. 5 AMMISSIONE ASSOCIATI

Per essere ammesso come Socio è necessario presentare domanda al consiglio Direttivo su apposito stampato, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione, controfirmata da un socio presentatore; b) dichiarare di attenersi al presente Statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'associato e annotata nel libro degli associati.

Art. 6 **DIRITTI ASSOCIATI**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Art. 7 **OBBLIGHI ASSOCIATI**

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa, fatta esclusione per gli Associati Onorari, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- occuparsi di eventuali integrazioni della Cassa Sociale attraverso versamento di quote straordinarie;
 - ciascun associato che abbia raggiunta la maggiore età ha diritto di esprimere un singolo voto, ex art.2532 2c. c.c. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
 - Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Socio si perde per: a) mancato rinnovo della quota sociale; b) recesso; c) esclusione; d) decesso.

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci sospesi o espulsi possono impugnare il provvedimento entro 30 giorni dalla sua comunicazione avanti all'Assemblea Ordinaria, la quale decide inappellabilmente; c) quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo: in questo caso potranno essere riammessi con il pagamento di una nuova quota d'iscrizione.

L'Associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima

Art. 9 **PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 10

L'esercizio finanziario avrà inizio il 01 Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo economico-finanziario del periodo precedente, allegando una relazione esplicativa. Tale documento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati che dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono, in nessun caso essere distribuiti agli associati, né direttamente, né indirettamente, e devono essere devoluti allo

sviluppo delle attività ed iniziative dell'Associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'Assemblea degli associati.

Art. 11

Sono **ORGANI**

L'Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Nel consiglio direttivo le cariche sono quelle di Presidente, Vice Presidente e Segretario Amministrativo;

Art. 12 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni anno, entro il 30 aprile, per la discussione e l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno in corso. L'Assemblea può



inoltre essere convocata ogni volta che, almeno un quinto degli associati ne faccia richiesta motivata al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché qualora il Presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 14 ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, deve essere affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e spedito via e-mail agli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Art. 15 SCIoglimento

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Art. 16 VOTAZIONI



Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a richiesta della maggioranza a scrutinio segreto. Dovranno essere a scrutinio segreto le votazioni inerenti le persone. Tutti i Soci hanno diritto di voto e sono chiamati per l'approvazione e le modificazioni statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 17 **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci, al suo interno sono designati il Presidente, il Vice - Presidente ed il Segretario Amministrativo. I suoi componenti restano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i Soci fondatori o fra i Soci effettivi che siano tali da almeno due anni. Il Consiglio può attribuire incarichi ai singoli consiglieri per determinare attività promosse dall'Associazione nonché potrà attribuire compiti a quegli associati che, con la propria opera volontaria e gratuita, intenderanno collaborare fattivamente alle attività associative. Qualora durante il mandato dovessero venire a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, esso stesso coopterà altri membri in sostituzione dei mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 18 **COMPETENZE CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono competenze del Consiglio Direttivo: a) redigere i programmi dell'attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; b) curare le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea; c) redigere il bilancio di esercizio; d) deliberare circa

l'ammissione, esclusione e recesso dei Soci ed accettare le dimissioni; e) organizzare tutto quanto rientri negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita, stabilendone i relativi regolamenti e le modalità di attuazione, le norme per il buon funzionamento e quant'altro si renda necessario; f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività artistica; g) formulare regolamento o regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; h) provvedere ad eccezionali ed improvvise occorrenze che fossero imposte dall'urgenza del caso.

Art. 19 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal presidente o su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la direzione e la vigilanza dell'Associazione stessa;

presiede alle riunioni, convoca l'assemblea ed il Consiglio, liquida le note di spesa previste dal bilancio.

Art. 21 **IL VICE – PRESIDENTE**

Il Vice – Presidente coadiuva il Presidente ed in sua assenza od impedimento ne disimpegna le deliberazioni.

Art. 22 **IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario: a) redige in appositi registri i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; b) tiene la corrispondenza ed ha cura dei registri dell'Associazione;

Art. 23 **DURATA E SCIOGLIMENTO**

L'ASSOCIAZIONE HA DURATA ILLIMITATA. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 24 **LEGGE SULLA PRIVACY**

In ottemperanza al GDPR 2016/679 sulla tutela dei dati personali gli organi statutari useranno i dati dei soci esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività dell'Associazione, previa utilizzazione da parte degli stessi.

Art. 25 **NORME DI RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.